

Legge regionale 21 aprile 2017 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 31/12/2021

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

Art. 53

(Clausola sociale)

1. Nell'ambito delle procedure finalizzate al rilascio delle concessioni demaniali e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, l'amministrazione concedente può prevedere specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, anche stagionale, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario dei contratti collettivi di settore.